



STEFANO FONTANA
Ingegnere

Via Antonio Rosmini, 82
38042 Baselga di Piné (TN)

tel. 3391413815
mail tecnico@fontana.tn.it
pec stefano.fontana4@ingpec.eu

P.IVA 01398510220
C.F. FNTSFN74L27L378Q

Committente:

COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO
P.zza Guglielmo Marconi, 7 – Cembra
38034 CEMBRA LISIGNAGO (TN)

Titolo:

**PIANO GUIDA SITO ESTRATTIVO “VAL
SCORZAI”**
NORME DI ATTUAZIONE

Elaborato:

n.

11

codice: 205-323/11_rel
file: 2026-02NdA.docx
revisione:
in collaborazione con:

Baselga di Piné (TN), febbraio 2026

SOMMARIO

1	Premessa	2
2	Area produttiva mista di livello locale	2
3	Aree per impianti tecnologici per la gestione dei rifiuti	3
3.1	Discarica rifiuti inerti	3
3.2	Impianto fitodepurazione	3
4	Verde pubblico	3
5	Attrezzature pubbliche	3
6	Aree boschive	4
7	Viabilità'	4

1 PREMESSA

Secondo quanto disposto dall'art. 37 "Altre disposizioni transitorie", comma 7 septies della L.P. n. 7/2006 nelle aree individuate nel piano cave per le quali non è prevista una destinazione urbanistica, i comuni individuano tale destinazione mediante l'approvazione di una variante semplificata al piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

Con la medesima variante si andrà a modificare la destinazione urbanistica dell'area utilizzata preventivamente come discarica di porfido.

Le norme di attuazione specificate di seguito riprendono pedissequamente le norme di attuazione del vigente Piano regolatore Generale del Comune di Cembra Lisignago con le eccezioni e modifiche eventualmente indicate. Pertanto, per quanto non specificato si rimanda alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cembra Lisignago.

2 AREA PRODUTTIVA MISTA DI LIVELLO LOCALE

Si rimanda all'art. 32 delle Norme di Attuazione del PRG vigente con le seguenti modifiche:

1) Nel paragrafo L1, si specifica che il lotto minimo per ogni capannone è pari 2.000 mq. Al paragrafo L1 viene aggiunto:

È consentito il mantenimento delle strutture esistenti previo l'ottenimento di un titolo abilitativo edilizio, così come specificato dall'art. 14, comma 4 della L.P. n. 7/2006 in materia di cave. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla rimozione dei volumi precari o superfetazioni esistenti sull'area di intervento oltre che alla presentazione di documentazione tecnica in merito all'idoneità strutturale, impiantistica e igienico sanitaria dei fabbricati e strutture esistenti. A conclusione dell'attività di cava nelle aree limitrofe, tali strutture dovranno essere rimosse oppure regolarizzate definitivamente.

2) Viene aggiunto il paragrafo L3 "AREA LAVORAZIONE A SERVIZIO DEL MACRO LOTTO 1":

A differenza di quanto sopra esposto, in tale area è possibile l'effettuazione delle seguenti lavorazioni del materiale estratto nel macro lotto 1 e, più precisamente:

- prima fase di lavorazione: selezione e cernita del materiale grezzo estratto con produzione di lastre
- seconda fase di lavorazione: produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle.

A tal fine è possibile realizzare tettoie, manufatti e fabbricati rispettosi dei seguenti indici:

H - altezza massima del fabbricato: m 9

RC – rapporto massimo di copertura: non maggiore del 40%

3) Viene aggiunto il paragrafo L4 "AREA PER LAVORAZIONE SCARTI DI PORFIDO

L'area è destinata ad ospitare impianti e strutture dedicate alla valorizzazione degli scarti di porfido attraverso operazioni di frantumazione, selezione granulometrica e lavaggio. È consentito il mantenimento delle strutture esistenti previo l'ottenimento di un titolo abilitativo edilizio, così come specificato dall'art. 14, comma 4 della L.P. n. 7/2006 in materia di cave. Il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla rimozione dei volumi precari o superfetazioni esistenti sull'area di intervento oltre che alla presentazione di documentazione tecnica in merito all'idoneità strutturale, impiantistica e

igienico sanitaria dei fabbricati e strutture esistenti. A conclusione dell'attività di cava nelle aree limitrofe, tali strutture dovranno essere rimosse oppure regolarizzate definitivamente.

Sull'area sono altresì consentiti depositi di materiale da avviare a lavorazione e materiali lavorati oltre che dei residui della lavorazione, costituiti dai fanghi derivanti dal lavaggio, purché garantiscano un aspetto decoroso dell'area.

Sono infine permessi altresì strutture dedicati alla conduzione dell'attività, quali uffici, spogliatoi, pese ecc., la cui SUL massima sarà pari a 200 mq e la cui altezza massima sarà pari a n. 2 piani o 6 metri.

3 AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

3.1 Discarica rifiuti inerti

Si rimanda all'art. 74.03 delle Norme di Attuazione del PRG vigente con le seguenti modifiche:

viene aggiunto il seguente paragrafo:

L'area potrà essere utilizzata come piazzale per deposito di materiali. Preventivamente, l'area utilizzata per discarica per rifiuti inerti dovrà essere ripristinata secondo il progetto approvato e conformemente alle indicazioni e prescrizioni del D.P.P. 9 giugno 2005 n. 14/44/ leg. È vietata la realizzazione di qualsiasi tipologia di manufatti e costruzioni.

3.2 Impianto fitodepurazione

Si rimanda all'art. 74.04 delle Norme di Attuazione del PRG vigente.

Si specifica altresì che le distanze dagli impianti di depurazione esistenti sono generalmente individuate dalle fasce di rispetto indicate sulle cartografie di piano, conformemente alle norme contenute nell'Articolo 59 del Testo Unico Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e nella circolare Servizio Protezione Ambiente n. 5980/87 d.d. 21/09/1987, e deliberazione della Giunta provinciale nr. 850 di data 26/04/2006, avente ad oggetto la modifica dei "Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione – definizione dei vincoli di inedificabilità". Nelle fasce di rispetto di cui al precedente comma sono ammessi soltanto gli interventi previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale nr. 850 di data 26/04/2006, avente ad oggetto la modifica dei "Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione – definizione dei vincoli di inedificabilità"

4 VERDE PUBBLICO

Si rimanda all'art. 29 delle Norme di Attuazione del PRG vigente.

5 ATTREZZATURE PUBBLICHE

Si rimanda all'art. 27 delle Norme di Attuazione del PRG vigente con le seguenti modifiche:

- 1) Viene aggiunto il paragrafo S5 – Area in loc.ex cava Peschiera

In tale area è ammessa la realizzazione di impianti, fabbricati e strutture individuati dall'Amministrazione comunale quali possono essere: area di manovra/esercitazione per i vigili del fuoco, bacino accumulo acqua, parco fotovoltaico, ecc.

4) L'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

H - altezza massima del fabbricato: m. 8,00

IC - indice massimo di copertura: non maggiore del 40%

5) Le aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale di cui al presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette, pertanto, alle leggi in materia.

6 AREE BOSCHIVE

Si rimanda all'art. 66 delle Norme di Attuazione del PRG vigente.

7 VIABILITA'

Si rimanda all'art. 78 e 79 delle Norme di Attuazione del PRG vigente.

Il tecnico

Ing. Stefano Fontana

